RISOLUZIONE (UE) 2021/1684 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 aprile 2021

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2019,

— viste le risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni scritte rivolte al commissario Urpilainen per l'audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del 1º dicembre 2020,

— visti l'articolo 99, l'articolo 100, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per lo sviluppo,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0095/2021),

A. considerando che la Commissione provvede interamente alla gestione dei Fondi europei di sviluppo (FES) e detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni dei FES e la supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dei FES;

B. considerando che il Parlamento sarà in grado di svolgere adeguatamente il suo ruolo di autorità di discarico solo se viene tenuto al corrente in modo periodico ed esaustivo dalla Commissione, con informazioni dettagliate riguardanti i progetti finanziati dal FES e i loro beneficiari;

C. considerando che, contrariamente a quanto avviene per altri strumenti di sviluppo, il Parlamento non interviene nella determinazione e nell'assegnazione delle risorse del FES;

D. considerando che valide pre-condizionalità e controlli regolari sono elementi essenziali per garantire l'efficacia e la sana gestione finanziaria dei FES;

E. considerando che è essenziale garantire che l'aiuto allo sviluppo sia utilizzato conformemente alla finalità originaria, vale a dire per ridurre e in ultima analisi eliminare la povertà, come previsto dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo debitamente conto dei principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo;

F. considerando che gli aiuti allo sviluppo e gli investimenti pubblici europei dovrebbero promuovere priorità e obiettivi strategici comuni, tra cui l'eliminazione della povertà, l'azione per il clima e l'ambiente, le politiche economiche e commerciali e la gestione della migrazione, ed essere pienamente in linea con i principi dei diritti umani fondamentali, della democrazia e della buona governance;

G. considerando che i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sono obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito degli strumenti di cooperazione sia nel settore privato che in quello pubblico;

H. considerando che l'esistenza di un processo di elaborazione partecipativa delle politiche trasparente, inclusivo ed efficiente è un requisito preliminare per lo sviluppo sostenibile;

I. considerando che la sostenibilità è essenziale per conseguire gli obiettivi e i risultati stabiliti, in particolare l'effetto a lungo termine dell'aiuto allo sviluppo;

J. considerando che l'allineamento della cooperazione allo sviluppo dell'Unione con le priorità dei paesi partner in materia di sviluppo dovrebbe sempre essere pienamente rispettato e rappresenta un elemento fondamentale dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (agenda 2030); che le affinità linguistiche e culturali tra gli Stati membri e i paesi partner possono incoraggiare il rispetto degli OSS stabiliti nell'agenda 2030;

K. considerando che occorre tenere attentamente conto della coerenza delle politiche e della complementarietà delle varie politiche esterne, segnatamente allorché diverse politiche vengono attuate in un unico paese partner, nell'ottica di favorire la cooperazione tra i settori privato e pubblico, incoraggiare sinergie e compromessi tra le politiche esistenti ed evitare il più possibile oneri amministrativi inutili;

L. considerando che la Commissione è responsabile, in ultima analisi, della legittimità e della regolarità delle operazioni alla base dei conti dei FES e di sovrintendere al processo di monitoraggio e rendicontazione finanziari dei FES;

M. considerando che l'attività di monitoraggio della Commissione verrebbe agevolata da una standardizzazione dei canali di comunicazione tra i paesi partner, le entità finanziate dal FES e l'Unione;

N. considerando che gli interventi esterni dell'Unione sono realizzati tramite organizzazioni internazionali che eseguono i fondi dell'UE o che cofinanziano progetti insieme all'Unione, il che comporta sfide in termini di controllo e di governance;

O. considerando che il sostegno al bilancio per lo sviluppo sostenibile, pur essendo uno strumento essenziale per dare impulso al cambiamento e per rispondere alle principali sfide dello sviluppo, comporta un notevole rischio in materia di governance e dovrebbe quindi essere erogato soltanto se il paese beneficiario è in grado di dimostrare un sufficiente grado di trasparenza, rendicontabilità, rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani prima di ottenere assistenza a titolo del sostegno al bilancio, a cui devono fare seguito controlli approfonditi ex-post;

P. considerando che la promozione della trasparenza e la lotta alla corruzione e alla frode sono essenziali per il successo delle operazioni dell'Unione per il sostegno al bilancio;

Q. considerando che il sostegno alla governance dell'Unione è un elemento chiave dell'aiuto allo sviluppo per dar vita a riforme efficaci in materia di governance;

Dichiarazione di affidabilità

Esecuzione finanziaria dei FES e realizzazione dei relativi progetti (dall'ottavo all'undicesimo FES) nel 2019

1. osserva che, in termini di pagamenti nel 2019, l'undicesimo FES rappresenta il 45,5 % del portafoglio della Direzione generale per i partenariati internazionali (DG INTPA) della Commissione; constata che gli impegni dei FES hanno raggiunto i 3 986 milioni di EUR nel 2019, appena al di sotto dell'obiettivo annuale di 4 057 milioni di EUR (98,25 % dell'obiettivo annuale, rispetto al 109,3 % del 2018); osserva che i pagamenti ammontavano a 3 910 milioni di EUR, il che rappresenta un tasso di esecuzione dell'88,9 % dell'obiettivo di 4 057 milioni di EUR (rispetto al 98,2 % del 2018); rileva inoltre che gli impegni della Banca europea per gli investimenti (BEI) ammontavano a 156 milioni di EUR, tutti a titolo del Fondo investimenti, mentre i pagamenti della BEI erano pari a 40 milioni di EUR nel 2019, anch'essi tutti a titolo del Fondo investimenti;

2. accoglie con favore i regolari sforzi della DG INTPA volti a ridurre i vecchi prefinanziamenti e i vecchi impegni inutilizzati, con un obiettivo del 25 %; osserva che la DG INTPA è andata oltre l'obiettivo riducendo del 37 % i vecchi prefinanziamenti a titolo dei FES (40 % per altri ambiti dell'aiuto) e del 36 % i vecchi impegni inutilizzati a titolo dei FES (35 % per altri ambiti dell'aiuto);

3. rileva che la DG INTPA ha conseguito l'obiettivo di mantenere al di sotto del 15 % la quota di vecchi contratti giunti a scadenza per i FES, il che denota un modesto miglioramento rispetto al 2018, anno in cui tale percentuale era del 17 %; osserva che essa ha ottenuto un punteggio del 13 % in tutto il suo ambito di responsabilità; constata che i miglioramenti derivano dall'introduzione di nuove procedure nel settembre 2017;

4. prende atto della chiusura dell'ottavo FES e dell'intenzione della Commissione di chiudere il nono FES entro la fine del 2020; invita la Commissione a tenere informata l'autorità di discarico in merito alla concretizzazione di tale intenzione;

Affidabilità dei conti

5. si compiace che la Corte dei conti (la «Corte»), nella sua relazione annuale sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo FES per l'esercizio 2019, concluda che i conti per l'esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre 2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dei FES, i risultati delle loro operazioni, i loro flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio [1] (regolamento finanziario per il FES) e alle norme contabili adottate dal contabile;

[1] Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

6. si compiace del fatto che, a giudizio della Corte dei conti, le entrate alla base dei conti per l'esercizio 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

7. esprime preoccupazione per il giudizio negativo della Corte sulla legittimità e regolarità delle spese, dovuto al fatto che le spese accettate nei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono inficiate da un livello rilevante di errore;

8. è preoccupato per il fatto che il livello stimato di errore abbia superato la soglia di rilevanza, con il 3,5 % di spese inficiate per l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo FES (rispetto al 5,2 % del 2018, al 4,5 % del 2017, al 3,3 % del 2016, al 3,8 % del 2014 e del 2015, al 3,4 % del 2013 e al 3 % del 2012); osserva che la tendenza all'aumento del livello di errore stimato si è temporaneamente arrestata; si attende tuttavia che la Commissione rifletta sulle cause profonde del succedersi di pareri negativi e adotti tutte le misure necessarie per ridurre ulteriormente il livello di errore stimato;

9. osserva che, secondo la risposta della Commissione alla conclusione della Corte, la maggior parte degli errori riguarda spese non sostenute e che, come dimostrato in passato, la maggior parte di tali spese potrebbe essere sostenuta in una fase successiva; invita la Commissione a effettuare controlli approfonditi al fine di correggere, per quanto possibile, gli errori;

10. sottolinea che, su 126 operazioni di pagamento esaminate dalla Corte, 37 (pari al 29 %) erano inficiate da errori; osserva che la Corte ha quantificato 28 errori, i quali sono stati corretti in base ai risultati dello studio sul tasso di errore residuo (TER) del 2018 della Commissione, il che ha portato a un livello di errore stimato del 3,5 %;

11. si rammarica che la tipologia di errori individuati sia simile agli anni precedenti, vale a dire spese non sostenute (aumento del 43,6 % rispetto al 22,7 % del 2018), grave inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici (diminuzione del 22,1 % rispetto al 27,1 % del 2018), spese non ammissibili (aumento del 12,7 % rispetto al 4,3 % del 2018), TER adattato dallo studio della DG INTPA (aumento del 9,6 % rispetto al 5,4 % del 2018), spese al di fuori del periodo di attuazione (6,1 %) e assenza di documenti giustificativi essenziali (5,9 %);

12. è profondamente preoccupato per il carattere ricorrente di tali errori; osserva che la Commissione ha incluso le risultanze della Corte nella sua analisi a sostegno della strategia di controllo e monitoraggio per il periodo 2020-2024, adottata nel giugno 2020, fissando di conseguenza un obiettivo strategico specificamente volto ad affrontare tali errori; incoraggia la Commissione a riferire all'autorità di discarico circa la sua performance in relazione a tale obiettivo strategico in termini di indicatori di risultato o di realizzazione;

13. conviene con la Corte che i controlli effettuati all'estero continuano a essere insufficienti;

14. deplora che, come avvenuto negli esercizi precedenti, la Commissione abbia compiuto più errori nelle operazioni riguardanti i preventivi, le sovvenzioni, gli accordi di contributo conclusi con le organizzazioni internazionali e gli accordi di delega conclusi con le agenzie di cooperazione degli Stati membri;

15. deplora vivamente che non vengano prese misure aggiuntive per aumentare i controlli ex ante;

Trasparenza ed efficacia dei sistemi di monitoraggio e di garanzia

16. rileva con preoccupazione che, su 28 pagamenti contenenti errori quantificabili, in nove casi (32 %) la Commissione disponeva di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa; invita la Commissione a migliorare sostanzialmente i propri processi per verificare la legittimità e la regolarità delle operazioni e a garantire che alle verifiche venga dato un seguito adeguato; osserva con rammarico che tale mancanza di verifiche è simile a quanto avvenuto negli esercizi precedenti;

17. ritiene che le attività di monitoraggio saranno più efficaci se le informazioni della Commissione verranno pubblicate in modo periodico e condivise con l'autorità di discarico in anticipo;

18. rileva che, secondo la Corte, la Commissione e i suoi partner attuatori hanno commesso più errori nelle operazioni relative ai programmi a preventivo, alle sovvenzioni e agli accordi di contributo con le organizzazioni internazionali nonché agli accordi di delega con le agenzie di cooperazione degli Stati membri, che non in quelle relative ad altre forme di sostegno, riguardanti, ad esempio, gli appalti di opere, forniture e servizi; osserva che, delle 65 operazioni di tale tipo esaminate dalla Corte, 25 (38 %) contenevano errori quantificabili, pari al 71,7 % del livello di errore stimato; invita la Commissione a pubblicare informazioni esaustive, aggiornate e dettagliate riguardanti i beneficiari e i progetti finanziati, a rafforzare il suo approccio basato sul rischio e a esercitare una capacità di controllo nei settori maggiormente soggetti a errori;

19. invita la Commissione a procedere con un formato prestabilito per le comunicazioni tra i paesi partner, i beneficiari del FES e l'Unione, nell'ottica di ridurre gli errori rilevati dalla Corte;

20. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte ha osservato, come negli anni precedenti, che la frequenza degli errori individuati, anche in alcune delle domande di pagamento finale che erano state oggetto, ex ante, di audit e verifiche della spesa esterni, denota debolezze in tali controlli. osserva con preoccupazione che ciò è problematico non solo in termini di efficacia dei controlli, ma anche in termini di efficienza del sistema di gestione e di controllo, in quanto le verifiche effettuate non hanno impedito o corretto l'errore; ribadisce l'auspicio che il sistema di controllo sia più rigoroso e invita la DG INTPA a proseguire gli sforzi volti a migliorare la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del suo sistema di controllo individuando indicatori chiave di performance al riguardo, fissando obiettivi realistici e ambiziosi e monitorando e migliorando il proprio sistema di controllo; invita inoltre la Commissione a istituire una piattaforma riguardante i progetti finanziati dal FES per paese, incentrata sui beneficiari finali, sugli obiettivi specifici e generali dei progetti e, soprattutto, sui loro risultati pratici in termini di incremento auspicato degli indici di sviluppo;

21. prende atto dell'ottavo studio sul TER della DG INTPA, che ha messo in evidenza un TER dell'1,13 %, in aumento rispetto allo 0,85 % del 2018 e al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % fissata dalla Commissione; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui quattro fattori principali distorcono il TER, contribuendo a una sua sottostima, vale a dire l'insufficiente copertura di alcuni aspetti delle procedure di appalto, il numero molto basso di controlli in loco nel paese di attuazione dei progetti, che è ritenuto insufficiente per individuare errori non evidenti nei documenti, il metodo per determinare il TER, che si traduce in un tasso che non riflette necessariamente gli errori residui effettivi, e l'eventuale eccessivo affidamento sulle precedenti attività di controllo, che è contrario alla finalità dello studio sul TER, vale a dire individuare proprio gli errori che non erano stati rilevati da tali controlli; invita la DG INTPA, come negli anni precedenti, a mettersi in contatto con la Corte e ad affrontare tali questioni aggiornando la metodologia ed eseguendo in maniera più approfondita lo studio sul TER per il prossimo anno;

22. prende atto con preoccupazione dell'affermazione della Corte secondo cui l'assenza di riserve nella relazione annuale di attività 2019 è ingiustificata; prende altresì atto dell'osservazione della Corte secondo cui ciò dipende in parte dai limiti dello studio sul TER e in parte dall'introduzione di una norma «de minimis», in virtù della quale una riserva non è necessaria se il singolo settore di spesa a cui si applicherebbe rappresenta meno del 5 % dei pagamenti totali e ha un impatto finanziario inferiore a 5 milioni di EUR; osserva che, di conseguenza, non vengono più espresse riserve per alcuni casi in cui erano già state formulate negli anni precedenti, anche se il rischio in questione permane e gli errori continuano a essere i medesimi; ricorda che una riserva è un elemento essenziale nella struttura contabile e costituisce pertanto uno strumento di prevenzione e trasparenza nel processo di consolidamento dell'affidabilità della DG INTPA, che riflette le sfide esistenti o le carenze ricorrenti o permanenti che si sono manifestate a livello centrale o in seno alle delegazioni dell'Unione;

23. rileva che nel 2019 non è stata formulata alcuna riserva applicando, tra l'altro, una soglia «de minimis» per le riserve; osserva inoltre che la DG INTPA ha integrato le azioni non attuate a seguito delle riserve espresse nelle precedenti relazioni annuali di attività in un unico piano d'azione per rafforzare il sistema di controllo, prestando particolare attenzione ai settori ad alto rischio, quali le sovvenzioni in gestione diretta e indiretta, i programmi a preventivo soggetti a gestione indiretta con i paesi beneficiari, la gestione indiretta con organizzazioni terze e le azioni trasversali;

24. rileva che nel 2019 erano in corso 19 indagini antifrode, ossia lo stesso numero del 2018;

25. accoglie con favore l'aggiornamento della strategia antifrode della DG INTPA nel 2019 per sottolineare il ruolo del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) quale strumento sanzionatorio delle frodi e incoraggia la DG INTPA a continuare a sensibilizzare il proprio personale in merito a tale sistema e a cooperare strettamente con la Direzione Generale del bilancio della Commissione e con il gruppo di esperti EDES nel notificare i casi di registrazione all'EDES, in particolare dopo la conclusione delle 19 indagini in corso sulle frodi;

26. prende atto con soddisfazione del costante impegno del Regno Unito a far fronte a tutti i suoi obblighi nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale e delle precedenti prospettive finanziarie come se fosse ancora uno Stato membro, come indicato nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»); rileva altresì che l'accordo di recesso prevede che il Regno Unito continui a far parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi e che assuma a tale riguardo gli stessi obblighi degli Stati membri previsti dall'accordo interno che lo ha istituito, oltre agli obblighi risultanti dai FES precedenti fino alla loro chiusura; constata altresì che, in virtù del predetto accordo, il Regno Unito ha la facoltà di partecipare al comitato del FES in qualità di osservatore senza diritto di voto;

27. sottolinea la necessità di onorare tutti i finanziamenti dell'Unione per gli impegni in materia di sviluppo; invita la Commissione a riprendere la propria prassi precedentemente in essere consistente nell'elaborare relazioni annuali di responsabilità, al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza della spesa dell'Unione, e a incentrare tali relazioni sui progressi verso la realizzazione di obiettivi fondamentali per i quali l'Unione si è impegnata, piuttosto che sui dettagli tecnici;

Cooperazione con organizzazioni internazionali, agenzie di sviluppo dell'Unione e organizzazioni non governative

28. rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento finanziario nel 2018, il 17 aprile 2019 è stata adottata una metodologia di valutazione per pilastro rivista; accoglie con favore i nuovi pilastri obbligatori che sono stati aggiunti alla valutazione, segnatamente il pilastro 7: esclusione dall'accesso ai finanziamenti, il pilastro 8: pubblicazione di informazioni sui destinatari e il pilastro 9: protezione dei dati personali; si compiace che tutte le entità valutate in base ai pilastri siano state informate dell'obbligo di effettuare la valutazione complementare dei nuovi pilastri e dell'obiettivo di realizzarli entro la fine del 2020; invita la Commissione a tenere informata l'autorità di discarico in merito ai progressi e ai risultati;

29. osserva che la Commissione ha pubblicato nuove relazioni di valutazione per pilastro per otto entità, quattro organizzazioni internazionali e quattro agenzie nazionali, e si compiace del fatto che il risultato sia stato positivo nella maggior parte dei casi e che siano state attuate, ove necessario, tabelle di marcia volte ad apportare miglioramenti; sottolinea l'importanza di realizzare correttamente valutazioni ex ante per pilastro, sia in termini di conseguimento qualitativo dei risultati attesi in materia di sviluppo sia in termini di tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

30. accoglie con favore la sostituzione dei FES, del DCI e di altri strumenti con lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), in quanto quest'ultimo consente il controllo di bilancio da parte del Parlamento europeo e sostiene il più ampio impegno a favore di un'azione politica concertata nei confronti dei paesi terzi; sottolinea che uno degli obiettivi più importanti dell'approccio concertato deve essere un'applicazione di gran lunga più efficace del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); evidenzia che occorre ancora compiere ulteriori sforzi per rispettare i principi della CPS, in particolare per quanto riguarda il commercio, l'agricoltura, la pesca, l'ambiente, il clima, la migrazione e la politica estera e di sicurezza dell'Unione, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia degli aiuti; chiede il trattamento sistematico delle problematiche rilevate in materia di CPS nelle valutazioni d'impatto, nelle consultazioni interservizi e nei meccanismi di esecuzione e monitoraggio, in modo da contribuire a rendere più efficace l'operato dell'Unione in vista della realizzazione degli obiettivi della sua politica di sviluppo, conformemente all'articolo 208 TFUE; ribadisce, a tale proposito, la sua richiesta affinché venga effettuata un'analisi approfondita dell'impatto degli accordi di partenariato economico sulle economie locali e sul commercio intraregionale, al fine di rispondere alle preoccupazioni circa la loro attuazione in termini di integrazione regionale e industrializzazione;

31. ribadisce la necessità di garantire piena trasparenza e pieno accesso, in conformità della normativa vigente dell'Unione, ai dati relativi ai progetti attuati dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile, nonché di prevedere norme chiare in materia di controllo e monitoraggio;

32. sottolinea che le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione devono rispettare in generale i principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza; sottolinea che ogni entità deve contribuire pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e deve concedere, come condizione per ricevere fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, la Corte e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); rileva, a tale proposito, la difficoltà che la Corte ha registrato nell'ottenere i visti per una visita in loco debitamente annunciata e pianificata ai progetti in Burundi e le conseguenti limitazioni cui ha dovuto far fronte la Corte; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a sollevare tale questione e a ricordare ai rispettivi omologhi in Burundi i loro obblighi in quanto beneficiari di finanziamenti dell'Unione;

33. osserva che è tuttora necessario un approccio più sistematico alla comunicazione delle attività finanziate con sovvenzioni dell'Unione, per accrescere la visibilità di quest'ultima e rafforzare la trasparenza, la rendicontabilità e il dovere di diligenza in relazione ai diritti umani lungo la catena di finanziamento; invita la Commissione a introdurre negli accordi quadro l'obbligo per l'agenzia capofila di assicurare la visibilità dell'Unione nei progetti finanziati da una pluralità di donatori; invita la Commissione a effettuare controlli a campione sul posto, a distanza di anni dal completamento dei progetti cofinanziati, per verificare che gli interventi del FES continuino a esercitare un impatto e per adottare le misure necessarie a garantire che le relative operazioni abbiano un impatto a lungo termine;

Sostegno dell'UE al bilancio

34. rileva che il contributo dei FES alle attività di sostegno al bilancio nel 2019 ha raggiunto i 790,3 milioni di EUR (rispetto agli 881,9 milioni di EUR del 2018), di cui 366,8 milioni di EUR rappresentano nuovi impegni (contro gli 858,6 milioni di EUR nel 2018), con una copertura geografica di 55 paesi partner, che rappresentano 82 contratti di sostegno al bilancio (14 in meno rispetto al 2018); osserva che, per i paesi e territori d'oltremare (PTOM), 70,0 milioni di EUR (rispetto ai 92,9 milioni di EUR del 2018) sono stati erogati tramite i FES a 12 paesi e rappresentano 13 contratti di sostegno al bilancio;

35. rileva con soddisfazione che l'Africa subsahariana è ancora il maggiore beneficiario del sostegno al bilancio, con una quota del 36 %; rileva con preoccupazione che la quota dei paesi a basso reddito è scesa al 32 % (rispetto al 38 % del 2018), e che i paesi a reddito medio-basso, cui è destinato il 47 % degli impegni totali attuali, costituiscono i principali beneficiari del sostegno al bilancio;

36. ricorda che il sostegno al bilancio è volto a rafforzare il partenariato con i paesi partner dell'Unione, a promuovere lo sviluppo sostenibile, a eliminare la povertà, a ridurre le disuguaglianze e consolidare la pace e la democrazia nonché, in ultima analisi, a contribuire al conseguimento degli OSS; osserva che le attività dell'Unione di sostegno al bilancio devono essere guidate dai principi di efficacia sanciti a livello internazionale con il partenariato di Busan, quali la titolarità dei paesi partner, l'attenzione ai risultati, l'inclusività e la rendicontabilità; mette in evidenza che il sostegno al bilancio, favorendo la trasparenza e la buona governance, contribuisce anche alla lotta contro la corruzione e le frodi;

37. osserva che, in termini di contributo relativo agli OSS, i programmi di sostegno al bilancio contribuiscono fortemente agli OSS 16 (pace, giustizia e governance), 17 (partenariati), 5 (parità di genere) e 1 (povertà zero); valuta positivamente la forte portata multidimensionale dei programmi di sostegno al bilancio e ritiene che questi ultimi debbano sostenere l'imprenditorialità e l'iniziativa privata al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico secondo quanto previsto dagli OSS 9 (costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere un'industrializzazione sostenibile e inclusiva e favorire l'innovazione) e 17 (rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile);

38. osserva che nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e nei PTOM gli esborsi sono effettuati perlopiù in quote fisse, come è avvenuto negli ultimi anni; ricorda la propria posizione secondo cui l'utilizzo di quote variabili potrebbe assicurare un migliore effetto leva per intensificare il dialogo politico e strategico con i paesi partner sulle principali riforme da attuare;

39. invita nuovamente la DG DEVCO a valutare comunque in maniera rigorosa, nell'ambito del suo dialogo strategico, i rischi legati all'elusione fiscale da parte delle società, all'evasione fiscale e ai flussi finanziari illeciti, che colpiscono in particolare i paesi in via di sviluppo; incoraggia la DG INTPA a valutare l'impatto di bilancio e a contribuire alla definizione di obiettivi di investimento orientati;

40. ritiene che le valutazioni delle esigenze in relazione alla programmazione NDICI dovrebbero tenere conto delle situazioni del debito dei paesi e di come tali situazioni influenzino le possibilità di perseguire gli OSS; sottolinea la necessità che i donatori diano priorità ai finanziamenti basati sulle sovvenzioni come opzione standard, in particolare per i paesi meno sviluppati, e non favoriscano, rispetto alle sovvenzioni, il finanziamento misto, garanzie o eventuali prestiti che potrebbero aumentare l'onere del debito; esorta l'Unione e gli Stati membri a sviluppare, come primo passo e in aggiunta alle promesse sulla moratoria sui debiti, una nuova iniziativa di alleggerimento del debito per i paesi poveri fortemente indebitati; chiede, più in generale, la creazione di un meccanismo multilaterale di rinegoziazione del debito per far fronte sia all'impatto della crisi sia alle necessità di finanziamento dell'agenda 2030.

Performance

41. accoglie con favore i risultati conseguiti per quanto riguarda l'intenzione di perseguire politiche pubbliche inclusive volte a promuovere una crescita condivisa e a contribuire a contrastare le disparità sociali o geografiche (OSS 10), ambito in cui le statistiche indicano che la quota di reddito percepito dal 40 % della popolazione con il reddito più basso nei paesi beneficiari del sostegno al bilancio dell'Unione è aumentata, passando dal 15,6 % al 17,4 % del reddito nazionale lordo tra il 2004 e il 2019, mentre è leggermente diminuita in altri paesi in via di sviluppo o emergenti; ritiene altresì necessario sensibilizzare gli interlocutori locali sulla crescente importanza dei partner privati nello sviluppo economico, sociale e territoriale;

42. riconosce l'accento posto, all'interno degli orientamenti della Commissione per la programmazione dell'NDICI, sugli OSS, su una maggiore cooperazione con i partner locali e su una consultazione sul campo, e attende con interesse che tali questioni trovino un riscontro concreto nei programmi, in modo tale che l'NDICI contribuisca attivamente al conseguimento degli OSS e alla piena attuazione dell'agenda 2030; chiede una corretta attuazione e rendicontazione degli obiettivi di spesa orizzontali stabiliti nell'NDICI, in particolare l'obiettivo di spesa relativo alla biodiversità, che non è un obiettivo a sé stante nell'NDICI ma mira a contribuire all'obiettivo generale in materia di biodiversità del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con l'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e di destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e 2027;

43. accoglie con favore i risultati conseguiti dal contributo dell'Unione all'OSS 16 nel campo della lotta alla corruzione, ambito in cui gli indicatori di governance a livello mondiale indicano che i paesi beneficiari del sostegno al bilancio sono più efficaci nella lotta alla corruzione rispetto ad altri paesi in via di sviluppo o emergenti (con un punteggio medio di - 0,35, rispetto a - 0,56 nel 2019) e con una tendenza al miglioramento nel tempo (partendo da un punteggio di - 0,50 nel 2005);

44. valuta positivamente i risultati conseguiti dalla mobilitazione delle entrate interne nell'ambito del contributo dell'Unione all'OSS n. 17 (partenariati), dal momento che, secondo i dati del Fondo monetario internazionale, i paesi africani in cui la Commissione ha introdotto indicatori per la mobilitazione delle entrate interne (DRM) nel contesto dei programmi di sostegno al bilancio hanno registrato un aumento di 2 punti percentuali del rapporto tra imposte/prodotto interno lordo;

45. chiede un monitoraggio rigoroso e un dialogo strategico circostanziato con i paesi partner in relazione agli obiettivi, ai progressi compiuti verso i risultati concordati e agli indicatori di performance; rinnova l'invito alla Commissione affinché definisca e misuri meglio le ricadute attese in termini di sviluppo e in particolare migliori il meccanismo di controllo in relazione alla condotta del paese beneficiario sotto il profilo della lotta alla corruzione, del rispetto per i diritti umani, della buona governance e della democrazia; mette in evidenza la necessità di includere il settore privato in tale dialogo strategico; continua a nutrire profonda preoccupazione per il modo in cui il sostegno dell'Unione al bilancio potrebbe essere utilizzato nei paesi beneficiari in cui il controllo democratico è nullo o limitato;

46. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché effettui una valutazione specifica per paese dei progetti a lungo termine finanziati dal FES che sono ancora in corso, al fine di mettere in luce le reali incidenze pratiche per il paese in questione derivanti dagli investimenti decennali dell'Unione nonché il modo in cui essi hanno effettivamente contribuito allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei paesi beneficiari; invita la Commissione a limitare o porre fine in futuro al finanziamento di progetti inefficaci;

47. deplora il fatto che la Corte non abbia contemplato la performance dei FES nel capitolo 6, intitolato «Ruolo mondiale dell'Europa», della sua relazione sulla performance del bilancio dell'UE; si compiace dell'inserimento di un paragrafo relativo alla performance dei FES nella relazione annuale della Corte; osserva che tale relazione contiene osservazioni individuali sui progetti; prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte secondo cui vi sono stati casi in cui l'efficienza e l'efficacia delle azioni osservate sono state compromesse; invita la Commissione a esaminare i singoli progetti oggetto di osservazioni della Corte e a prendere provvedimenti per salvaguardare i risultati attesi delle azioni e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; invita la Corte ad ampliare il proprio operato in materia di performance dei FES;

48. prende atto con preoccupazione delle conclusioni della Corte, nella relazione speciale 14/2020 dal titolo «Gli aiuti allo sviluppo forniti dall'UE al Kenya», secondo cui la programmazione dell'undicesimo FES non dimostra a sufficienza che gli aiuti vengono indirizzati là dove potrebbero rivelarsi più efficaci ai fini della riduzione della povertà; osserva, in particolare, che i fondi sono stati distribuiti in molti settori e che vi è stata una valutazione poco chiara su come gli aiuti potrebbero raggiungere una massa critica per conseguire risultati significativi; prende atto della raccomandazione della Corte secondo cui la Commissione e il SEAE dovrebbero valutare se gli importi assegnati a ciascun settore prioritario e all'interno di tale settore possano raggiungere una massa critica sufficiente a conseguire risultati significativi, e spiegare in che modo; rileva che la Commissione e il SEAE hanno accolto tale raccomandazione;

49. deplora la conclusione della Corte secondo cui il processo di assegnazione dei finanziamenti al Kenya non prevedeva una valutazione specifica degli ostacoli e degli obiettivi di sviluppo del paese; prende atto della risposta della Commissione e del SEAE secondo cui gli importi dei finanziamenti sono stati decisi sulla base di indicatori compositi che hanno valutato molte esigenze e dimensioni di performance per quanto riguarda il Kenya; osserva che la Corte ha formulato una raccomandazione in cui invita la Commissione e il SEAE a esaminare il metodo di ripartizione dei finanziamenti dell'Unione tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, coinvolgendo, se del caso, il Parlamento, il Consiglio e gli Stati membri, e si compiace che la Commissione e il SEAE abbiano accolto tale raccomandazione; osserva che la seconda parte della raccomandazione, che invitava la Commissione e il SEAE a introdurre condizioni specifiche per subordinare chiaramente l'assegnazione delle dotazioni finanziarie alla performance passata del paese e all'impegno dell'amministrazione pubblica alla realizzazione di riforme strutturali, non è stata accettata dalla Commissione e dal SEAE.

50. si rammarica per il fatto che nella relazione speciale della Corte sugli aiuti allo sviluppo forniti dall'UE al Kenya manchi un'adeguata comprensione dell'obiettivo primario di riduzione della povertà perseguito dalla politica di sviluppo dell'Unione, per il fatto che la Corte non abbia nemmeno preso atto dell'esistenza dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e per il fatto che da tali gravi omissioni siano state tratte conclusioni erronee; ricorda che, secondo la FAO, le piccole aziende agricole a conduzione familiare producono l'80 % delle derrate alimentari mondiali; è preoccupato, a tale riguardo, per la posizione della Corte in merito alla quota significativa di sostegno dell'Unione destinato alle comunità agricole kenyote nelle regioni aride e semiaride e ai piccoli agricoltori, nonché per l'invito della Corte a promuovere un'ulteriore industrializzazione del settore agroalimentare locale, in quanto ciò potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza alimentare e lo stile di vita di tali comunità;

51. è particolarmente preoccupato per il caso della strada Mombasa-Nairobi finanziata a titolo del fondo fiduciario UE per le infrastrutture in Africa, uno strumento misto dell'Unione costituito da contributi provenienti dal bilancio del FES, da diversi Stati membri e dalla BEI; ricorda che oltre 100 famiglie sono state espulse con la forza dalle loro abitazioni lungo il tratto stradale al fine poter iniziare i lavori di costruzione del progetto, e che la BEI ha ricevuto più di 500 denunce in merito a violazioni dei diritti umani solo per questo progetto, compresi sgomberi forzati da parte di forze di polizia armate; chiede la sospensione di tale progetto fino alla realizzazione di un'adeguata valutazione d'impatto sui diritti umani; sottolinea che tale esempio rispecchia le lacune recentemente segnalate in merito ai meccanismi di finanziamento misto e di garanzia e riguardanti la loro capacità di contribuire agli OSS o all'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima e di dimostrare l'addizionalità finanziaria;

52. invita la Commissione a incoraggiare le istituzioni internazionali, in particolare nel caso delle iniziative cofinanziate e di quelle finanziate da più donatori, a ravvicinare i loro quadri di gestione dei risultati a quelli dell'Unione;

53. ritiene che una maggiore attenzione alle PMI locali, al settore privato e alle organizzazioni della società civile dovrebbe essere un cardine della cooperazione nell'ambito della gestione dei portafogli di progetti delle delegazioni dell'Unione; sottolinea la necessità che, data la carenza di finanziamenti necessari al conseguimento degli ambiziosi OSS, un dialogo strategico con il settore privato e le organizzazioni della società civile svolga un ruolo essenziale per lo sviluppo delle economie locali.

54. reputa necessario prestare debita attenzione a migliorare la comunicazione tra la Commissione, il Parlamento e gli Stati membri in relazione all'attuazione dell'EUTF e garantire l'adeguatezza della rendicontazione pubblica, del monitoraggio e dell'audit delle relative operazioni e performance; invita la Corte a prendere in considerazione la possibilità di effettuare un audit dell'impatto dell'attuazione dell'EUTF sulla politica di sviluppo dell'Unione sia sotto il profilo del bilancio che sotto il profilo dei risultati; chiede pertanto alla Commissione di trarre le conclusioni dall'audit e di garantire che i progetti EUTF attuati in maniera inefficace siano sospesi o che ne siano sensibilmente ridotti i finanziamenti;

Fondo fiduciario dell'Unione europea per l'Africa (EUTF)

55. ricorda la propria posizione costante secondo cui la Commissione dovrebbe garantire che qualsiasi fondo fiduciario istituito come un nuovo strumento di sviluppo sia sempre coerente con la strategia complessiva dell'Unione e i suoi obiettivi in materia di politica di sviluppo, ossia la riduzione e l'eliminazione della povertà;

56. sottolinea che, al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche, l'EUTF deve fare fronte alle cause profonde della destabilizzazione, dei trasferimenti forzati e della migrazione irregolare, promuovendo la resilienza, le prospettive economiche, le pari opportunità, la sicurezza delle popolazioni e lo sviluppo umano e sociale;

Rischi e sfide legati all'attuazione degli aiuti a titolo del FES

57. ricorda che la buona governance, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono presupposti indispensabili per garantire l'efficacia degli aiuti; invita la Commissione a porre come *conditio sine qua non* per l'approvazione degli aiuti finanziari il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani; invita la Commissione a utilizzare in modo più rigoroso la clausola inclusa negli accordi finanziari con i paesi partner che le consente di sospendere l'accordo o di porvi fine in caso di violazione di un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto (articolo 26.1 delle condizioni generali);

58. esprime preoccupazione per il rifiuto da parte della Commissione di seguire la raccomandazione del Parlamento di inserire nella prossima relazione annuale di attività una valutazione strutturata dell'impatto delle attività dei FES; invita la Commissione a rivedere la sua posizione e a rispondere in modo positivo alla richiesta specifica del Parlamento;

59. ribadisce la sua preoccupazione per l'incoerenza tra, da un lato, la procedura di bilancio dei FES in cui il Parlamento europeo non interviene nella determinazione e nell'assegnazione delle risorse dei FES, e, dall'altro, la necessaria procedura di rendicontabilità in cui il Parlamento costituisce l'autorità di discarico, ad eccezione del Fondo investimenti, che è gestito dalla BEI ed esula pertanto dall'ambito dell'audit.